

Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

SettembreDicembre 2011 n. 3



SOMMARIO

Guido Alpa: lettera di fine anno **II**

Tariffario Mediazione **III**

Notifica dell'atto di pignoramento a terzi "extra circondario" **V**

Iscrizioni a ruolo telematiche **V**

Cerimonia cinquant'anni di professione e neo-iscritti **VI**

Decreti ingiuntivi telematici **VIII**

Lettera di fine anno

Cari Colleghi, cari Amici, si conclude in questi giorni un anno difficile. La crisi economica ha inciso profondamente la nostra professione, non solo con riguardo alle opportunità di lavoro, ma anche con riguardo alle possibilità di recuperare il corrispettivo del lavoro effettuato. Il mondo delle professioni ha subito gli effetti della crisi in modo più sensibile e gravoso di quanto non sia avvenuto per altri comparti economici. Le professioni non hanno avuto riconoscimenti e sussidi, pur comportando la produzione dell' 11% del PIL. E per quanto riguarda la professione forense, la crisi della giustizia, aggravata dalla crisi economica, si è rivelata un campo minato, in cui, da un lato, si è orchestrata una ignobile campagna, anche giornalistica, sulle caste che coinvolgerebbero gli avvocati, dall'altro lato si è voluto individuare anche nella organizzazione dell'avvocatura una delle cause del degrado del sistema giudiziario. Il Consiglio Nazionale Forense ha contrastato con ogni mezzo queste due aggressioni. Ed ha anche contrastato, con due incontri tenutisi alla Camera – e quindi di fronte agli interlocutori diretti deputati alla approvazione della riforma forense già passata al Senato – sia la connessione tra sviluppo economico e ruolo dell'Avvocatura (un assunto del tutto infondato documentato da un dossier predisposto dall'Ufficio Studi e distribuito anche agli Ordini forensi) sia la connessione tra il numero degli Avvocati e il moltiplicarsi delle cause, posto che il contenzioso non è diffuso ad arte dagli avvocati ma è frutto delle difficoltà in cui si dibatte lo stesso sistema economico.

Si è registrata anche una pericolosa continuità - nel corso dell'ultimo quinquennio - di provvedimenti approvati da diversi Parlamenti e da diversi Governi che hanno scelto il codice di procedura civile come palestra per alterare i principi del processo in nome della riduzione delle sue fasi e dei suoi tempi, della economia dei costi e della concentrazione delle sedi. Anche questo indirizzo è stato contestato dal Consiglio Nazionale Forense in



quando causa di incertezza giuridica, di fastidiosi aggravati per i difensori e soprattutto perché lesivo dei diritti dei cittadini, la cui tutela è la stessa ragion d'essere dell'Avvocatura.

E l'insistenza di certi settori sulla introduzione di regole di liberalizzazione connesse ad una maggiore concorrenza ha provocato una giusta reazione da parte di tutti gli organismi rappresentativi forensi (posto che il mercato italiano dei "servizi legali" è già ora il più aperto e libero che vi sia in Europa) che è stata scambiata per una difesa corporativa.

E' intollerabile perciò sentire dichiarazioni di fonti autorevoli ma poco informate, o volutamente cieche, che insistono ancora sulla liberalizzazione delle professioni. Non arretrere di fronte a nulla e non rinunceremo a nessuna iniziativa, anche estrema, per farci intendere, e far intendere a chi non vuole informarsi o non vuol capire che la professione forense non è fatta solo di tradizione e di sacrificio, ma è uno dei pilastri dell'economia, oltre che uno dei pilastri dello Stato di diritto. E quindi deprimere la professione forense è un danno sociale.

Ma la grande storia dell'avvocatura non si fermerà qui, non si piegherà ai voleri e agli interessi dei poteri forti, dovremo stare uniti e militare insieme per contrastare pregiudizi e aggressioni, in una continuità – questa sì giusta e utile – di difesa dei diritti dei cittadini che si riflette nella difesa dei diritti dei loro difensori, il diritto all'autonomia, all'indipendenza, alla libertà di esercizio della professione. Ai sacrifici imposti dalla crisi economica dobbiamo dunque aggiungere i sacrifici imposti dalla difesa del nostro ruolo sociale. A tutti Voi e alle Vostre famiglie giunga l'augurio più fervido del Consiglio e mio personale per il nuovo anno

Guido Alpa

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 3 Settembre-Dicembre 2011
 Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore:

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile:

Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova - Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: Alessandro Barca

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,

Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,

Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro



Organismo di Mediazione
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
 Palazzo di Giustizia

TARIFFARIO

N.B.: Il valore si determina in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile.

Spese di avvio

- per la parte istante** **€ 90.00 + IVA 21%** (di cui 40,00 a titolo di spese di avvio e 50,00 a titolo di spese di mediazione) **se la controversia supera lo scaglione dei 1.000,00 €)**
€ 80.00 + IVA 21% (di cui 40,00 a titolo di spese di avvio e 40,00 a titolo di spese di mediazione) **se la controversia non supera lo scaglione dei 1.000,00 €)**
- per la parte aderente** **€ 40.00 + IVA 21%**

Da versarsi al momento della presentazione della domanda, a cura delle parti istanti, ed al momento dell'adesione al procedimento, a cura delle altre parti, contestualmente al **deposito cauzionale**, a mezzo assegno circolare intestato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, per l'intero importo corrispondente all'indennità di mediazione in relazione al valore della controversia, così come previsto dall'art. 13 del Regolamento.

Spese di mediazione (IVA inclusa)

	Mediazioni Obbligatorie	Mediazioni Facoltative
Fino ad € 1.000,00	€ 52,43	€ 78,65
da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 104,87	€ 157,30
da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 193,60	€ 290,40
da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 290,40	€ 435,60
da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 484,00	€ 726,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 806,67	€ 1.210,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 1.210,00	€ 2.420,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 2.299,00	€ 4.598,00
da € 2.500.000,00 a € 5.000.000	€ 3.146,00	€ 6.292,00
Oltre € 5.000.000	€ 5.566,00	€ 11.132,00

E comunque nella misura stabilita dalla legge.

GLI INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SARANNO COSI' RIPARTITI: 50% ALL'ORGANISMO, 50% AL MEDIATORE.

1) Modalità di pagamento:
 con **assegno** intestato al "Consiglio dell'Ordine Avvocati di Genova" ovvero in **contanti** da pagarsi presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine;

Organismo di Mediazione aut. Ministero della Giustizia – P.D.G. 14.3.2011 reg. 172

Palazzo di Giustizia – P.zza Portoria 1 – 16121 GENOVA
 tel. 010566432 fax 010565300 - e-mail p.e.c. mediazione@ordineavvgenova.it

2) Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 06/07/2011 n. 145, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

4) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

5) Le spese di mediazione ed il deposito cauzionale sono corrisposte a norma dell'art. 13 del Regolamento;

6) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili."

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

**Il Regolamento è disponibile alla pagina internet
www.ordineavvocatigenova.it
Mediazione - Modulistica**

Organismo di Mediazione aut. Ministero della Giustizia – P.D.G. 14.3.2011 reg. 172

Palazzo di Giustizia – P.zza Portoria 1 – 16121 GENOVA
tel. 010566432 fax 010565300 - e-mail p.e.c. mediazione@ordineavvgenova.it

Sulla notifica dell'atto di pignoramento ex artt. 543 e ss. c.p.c. a terzi "extra circondario"

Con la circolare che si pubblica, il Ministero della Giustizia reputa che l'Ufficiale Giudiziario, benché richiesto dal creditore precedente, non debba procedere alla notifica dell'atto di pignoramento ex art. 543 e ss. c.p.c., allorché non tutti i terzi pignorati abbiano sede, residenza o dimora nell'ambito del circondario ove ha competenza territoriale l'Ufficio NEP interpellato.

Ricorda infatti il Ministero che la competenza stabilita dal codice di rito in soggetta materia - artt. 26, 3° (recte, 2°) comma e 543, 2° comma, n. 4, c.p.c.- è "esclusiva ed inderogabile" ai sensi dell'art. 28 c.p.c. e che la Corte di Cassazione ha a tale specifico riguardo espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 33 c.p.c., che, come noto, consente di derogare, in caso di connessione soggettiva, alla competenza per territorio (ma, vien da aggiungere, non comunque a quella funzionale ed inderogabile).

A tale circolare si è adeguato, a quanto consta, l'Ufficio NEP di Genova, che accettava invece in precedenza notifiche di atti di pignoramento anche a terzi extra circondario.

Anche se il tema non è particolarmente raffinato, gli effetti pratici di questa circolare non sono di poco conto: non è infrequente che, nel tentativo di monetizzare il titolo esecutivo, si notificchi contemporaneamente a più terzi (solitamente istituti di credito), coinvolgendo anche soggetti non residenti nel circondario dell'Unep; ma, dopo questa circolare, questo non si potrà più fare.

E' questa una soluzione giuridicamente corretta?

Forse, a stretto rigore, sì, ma le perplessità che suscita non sono poche. Vediamole:

in primo luogo, le norme e la giurisprudenza citate dal Mini-

stero non considerano che, da qualche anno (precisamente dal 1° marzo 2006 - art. 11 legge 24.2.2006 n. 52), il terzo, nella gran parte dei casi, si libera dall'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. inviandola per il tramite di lettera raccomandata al creditore precedente. Che senso ha, pertanto, (continuare ad) obbligare il creditore ad adire il Giudice "più vicino" al terzo, quando questi, nella maggior parte dei casi, non vi si deve neppure recare?

in secondo luogo, non vedo perché, nel momento in cui il mancato rispetto della competenza territoriale è rilevabile d'ufficio dal Giudice (erroneamente) adito, debba esserci un previo filtro da parte dell'Ufficiale Giudiziario. E la rigorosa soluzione ministeriale è ancora più singolare se si pensa che, secondo l'insegnamento del S.C. (Cass. 6762/2001), al terzo pignorato - e, cioè, al soggetto direttamente interessato - non è consentito eccepire l'incompetenza territoriale, perché non ritenuto "parte" del procedimento esecutivo;

in terzo luogo, se, come leggiamo quotidianamente ovunque, si deve andare nella direzione della semplificazione, considerato anche che per il terzo è come detto assai spesso indifferente il Tribunale adito (liberandosi con l'invio di una semplice raccomandata), appare davvero anacronistico onerare il creditore di una pluralità di procedure esecutive, con relativi gravosi costi, in nome dell'esigenza del rispetto formale di una norma che non giova certamente all'economia processuale, alla speditezza degli affari, e, per quel che interessa, alla logica non solo giuridica.

Luigi Sanguineti

Avvocato, Foro di Genova

Iscrizioni a ruolo telematiche

Facendo seguito alle precedenti circolari - relative alle innovazioni rese possibili dalla stretta collaborazione fra il nostro Consiglio dell'Ordine ed i Presidenti degli uffici giudiziari del Tribunale e della Corte d'Appello di Genova - con soddisfazione Vi comunichiamo che tale fattiva collaborazione ha prodotto un ulteriore, importante risultato.

Ricorderete, al riguardo, quando il Consiglio Vi aveva presentato, per il tramite del sottoscritto suo Delegato per l'Informatica (era l'aprile 2010), l'imminente operatività del sistema di compilazione delle note di iscrizione a ruolo in via telematica, con generazione automatica di codice a barre.

Ormai, buona parte di Voi ha imparato ad apprezzare le peculiarità ed i vantaggi di tale sistema: la presenza di uno **sportello dedicato**, separato da quello per le iscrizioni a ruolo cartacee, e meno affollato; il consequenziale **drastico abbattimento dei tempi di lavorazione della nota**, non solo in fase di **redazione** della stessa, ma anche in fase di sua **presentazione**; sensibile **riduzione**, pressoché a zero, degli **errori** in fase compilativa, nelle sezioni dedicate ai campi obbligatori.

Orbene, siamo lieti di renderVi noto che la stessa possibilità è stata oggi estesa anche alle **iscrizioni a ruolo nanti la Corte di Appello**, parimenti effettuabili, dunque, a mezzo del consueto software gratuito scaricabile on line.

L'ulteriore implementazione del sistema consentirà, oltre ad un consolidamento dei risultati positivi già acquisiti, altresì il riutilizzo delle Risorse Umane risparmiate dalla Corte (come, prima, dal Tribunale) in altri servizi (es deposito sentenze, ufficio copie ecc), e, quindi, il miglioramento dell'efficacia di questi ultimi.

Vero è che le cancellerie potranno a loro volta apprezzare:

- semplificazione dei processi di lavoro per l'iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo del lettore ottico per i codici a barre;
- maggiore rendimento lavorativo (a parità di numero di Risorse, potrà essere iscritto a ruolo un numero maggiore di procedimenti, nella medesima unità di Tempo).

Stante l'indubbia positività dell'innovazione, l'obiettivo - a portata di mano - è fare in modo che, entro fine anno, oltre il 50% delle richieste di iscrizione a ruolo avvenga con l'ausilio del codice a barre. Il che permetterà agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte di Appello di realizzare il progetto di Ufficio Unico per l'iscrizione a Ruolo Civile' progetto nel cui studio e varo l'Ordine degli Avvocati è fattivamente coinvolto.

Mauro Ferrando

Consigliere Delegato per l'Informatica
Membro della Commissione per l'Informatica del C.N.F.

Cinquant'anni di professione e neo-iscritti

Cerimonia al Centro di Cultura e Formazione dell'Ordine degli Avvocati

Sabato 17 dicembre 2011 alle ore 9,30 nell'Aula Magna del Centro di Cultura e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova, si è svolta la tradizionale cerimonia per festeggiare i cinquant'anni di iscrizione all'Albo, per i sessant'anni di iscrizione all'Ordine e per la consegna dei tesserini ai neoiscritti, che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione nella sessione 2011/12.

È stata consegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto un cinquantennio di professione, ai Colleghi:

Avv. AIACHINI Paolo - Avv. BALESTRA Nicola (non verrà ritirata la medaglia l'Avv. Bassetto) - Avv. BOGLIONE Angelo - Avv. BOTTEGAL Nicola - Avv. CASELLA Angela Maria - Avv. CICHERO Andrea - Avv. DE GREGORI Antonio - Avv. DI LEO Franco - Avv. GHISIGLIERI Carlo (non viene) - Avv. GRANDI Umberto - Avv. MEDINA Corrado - Avv. PERTUSIO Rosa Maria - Avv. PORRINI Giulio - Avv. RAZETO Gianfranco - Avv. TEGLIO Giorgio - Avv. TORIELLO Aldo.

È stato consegnato un riconoscimento agli Avvocati che hanno raggiunto i 60 anni dalla prima iscrizione, ai Colleghi:

Avv. BAGLIANI Emanuele - Avv. BIGNONE Stefana - Avv. BIONDI Alfredo - Avv. SALVATI Maria Rita.

È stata consegnata la Medaglia di Bronzo ai Commissari dell'Esame d'Avvocato nella sessione 2010/2011:

Avv. Giorgio VILLANI - Avv. Ennio PISCHEDDA.





© Foto Leoni

E' stata inoltre consegnata la tessera di appartenenza ai Colleghi che hanno conseguito l'abilitazione professionale nell'ultima sessione di esame:

ALEOTTI Marina - AMERI Emanuele - ANELLI Federica - ASSANDRI Serena - BALDASSARRE Alessia - BERRUTI Valentina - BIZZARRI Stefania - BOERO Michela - BO FRANYO Matteo - CALZOLARI Paolo - CAMOIRANO Ivana - CANTINI Stefano - CARRARA Sara Giuseppina - CARRATURO Carlotta - CASTAGNOLA Marco - CAVANNA Valentina - CECCARELLI Andrea - CHELUCCI Christian - CISARO' Giuseppe - COLAIANNI Silvia - COSSO Sofia - COSTA Laura - COSTA Serena - CUOMO ULLOA Irene - CURLETTO Elena - DE BELLIS Paolo - DE FERRARI Francesca - DELLACASA Carla - DI BENEDETTO Filippo - D'IMPERIO Annalisa - FALSETTA Giacomo - FERRARI Daniele - FLAMINGO Giulia - FRIXIONE Francesco - GAIBISSO Elisabetta - GARBARINI Chiara - GAZZOLO Tommaso - GRASSI Sabrina Nicla - GREMESE Matteo - GUIDA Eleonora Maria - LEUCCI Lidia - LIZZA Franco - MACCONI Manuela - MANGIONE Diana - MANZONI Stefania - MARESCA Davide - MINAS Francesco - MORETTI Simone - NANI Elena - NATALI Mariaelena - NICOLINI Roberto - NUCIFORA Diego - PABELLA Christian - PACI Barbara - PAGLIOSA Daniele - PALLOTTA Daniele - PASSANO Andrea - PASTORE Laura - PATERNOSTRO Vincenzo - PELLERITI Simona - PENNO Virginia - PERGOLO Gaia - POGGIO Alessio - PRONZATO Eliana - REBOA Serena - REPETTI Fabio - REPETTI Federico - RISTANI Emanuela - RIZZO Andrea - ROBERTI Marta - ROFI Francesca - ROLLA Roberta - SAFFIOTI Cristian - SALVADORI Marco - SANNA Alessia - SANTINELLI Chiara - SUPPA Stefano - TESTONI Ambra - TIRRI Isabella - TORTAROLO Carlo - TRIVERI Francesca - ZEREGA Carlotta.



© Foto Leoni



© Foto Leoni



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Decreti ingiuntivi telematici: riduzione dei tempi di emissione

Cari Colleghi,

sensibilizzato anche dall'opera e delle costruttive critiche mosse dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Tribunale di Genova, in persona del suo Presidente, ha disposto, con recentissima Circolare, la **riduzione dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi telematici**, rispetto a quelli tradizionali, cartacei.

In particolare, detta Circolare prevede che **l'intera procedura**, fino al rilascio del provvedimento telematico autenticato, debba essere portata a termine entro un massimo di **sei giorni lavorativi**, all'esito dell'iter che qui compendio:

- il personale amministrativo procede **ogni giorno** all'accettazione del deposito dei ricorsi pervenuti entro le ore 13 del giorno stesso;
- **nella stessa giornata** il ricorso viene assegnato in via telematica al Giudice, il quale sempre **giornalmente** (ad esclusione del sabato) scarica il proprio ruolo sugli applicativi;
- il Giudice assegnatario provvede, quindi, all'emissione del provvedimento (di regola) **entro quattro giorni** dalla ricezione del ricorso scaricato dal proprio ruolo, salvo che non sia necessaria una richiesta di documentazione integrativa;
- la cancelleria, **entro le ventiquattrore successive** alla ricezione del provvedimento emesso rilascerà l'atto in forma autentica per la notifica a cura del richiedente.

* * *

Pochi semplici adempimenti sono sufficienti a fruire, in tempi davvero brevi, di questa rilevante opportunità (in sei giorni lavorativi si passerà dal deposito del ricorso al rilascio di copie autentiche). Trattasi dell'**iscrizione al Punto di Accesso** e della **dotazione di kit di firma digitale**, adempimenti per i quali il nostro Ordine ha stipulato apposite convenzioni.

Per saperne di più, **vai sul sito** del nostro Consiglio, alla pagina iniziale; clicca sul menu **"Servizi in rete"**, e scegli la finestra **"P.C.T. Processo Civile Telematico – accesso"**: potrai in tal modo accedere alle informazioni utili a dotarti di tali credenziali.

Inoltre, **se non sei tra i circa 600 Avvocati che l'Ordine ha già formato alle procedure telematiche (ricorsi per decreto ingiuntivo anche in materia di lavoro, procedure esecutive, pagamento contributo unificato, etc. etc.) consulta periodicamente l'elenco dei Corsi F.P.C.: sono previste nuove sessioni formative.**

Il Consigliere Responsabile per l'Informatica
Avv. Mauro Ferrando

16121 GENOVA – Piazza Portoria 1 – tel. (+39) 010 566217 – 010 566432
fax 010 565300 - e-mail : segreteria@ordineavvocatigenova.it
url www.ordineavvocatigenova.it - cod. fisc. 80030990107